



MONTASOLA – ROCCANTICA - CASPERIA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Funded by the
European Union
NextGenerationEU

COMUNE DI ROCCANTICA

PROVINCIA DI RIETI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 82	Data 10/09/2025	OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 50, comma 1 lett. b) D.Lgs n. 36 del 31.03.2023 in favore della xxxxx del servizio di xxxxx "M.C.R. - Il Medioevo Che RiVive". Dichiarazione di cessazione del rapporto e finalizzata a sollevare il privato dall'incarico. Riserva di procedere all'adozione di atti utili alla prosecuzione del servizio con altro operatore, nonché alla definizione di ogni eventuale ulteriore aspetto del rapporto con la xxxxx
----------	--------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici” e in particolare l'art. 50, comma 1, lettera b), richiamato nella Determina di affidamento;
- il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, in particolare gli artt. 16 e 17;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- Il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità.

PREMESSO CHE

a) il Comune di Roccantica agisce quale Comune capofila-mandatario dell'Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) denominata "M.C.R. - Il Medioevo Che RiVive - Montasola, Casperia, Roccantica", costituita in data 9.03.2022 e che in tale qualità viene adottato anche il presente atto;

b) nella suddetta qualità di Ente capofila-mandatario, il Comune di Roccantica con nota prot. n. 555 del 21.02.2024 a firma del Responsabile del Servizio Amministrativo ha formalmente comunicato alla xxxxx l'avvenuto affidamento diretto ex art. 50, comma 1 lett. b) D.Lgs n. 36 del 31.03.2023 del servizio di xxxxx "M.C.R. - Il Medioevo Che RiVive", per un importo complessivo di Euro 38.073,00;

c) con detta nota prot. 555/2024 è stato precisato che, per la sottoscrizione del contratto, la Ditta avrebbe dovuto "rimettere cauzione definitiva nella misura del dieci% dell'importo contrattuale suddetto (E. 3.807,30) e nei modi previsti al punto 8 delle lettere di invito del 31.08.2023 (ex art. 103 delle D.Lgs. 50/2016), oggi art. 117 del D.Lgs. 36/2023 "codice dei contratti";

d) xxxxx, pur avendo dato inizio ad alcune attività preliminari e di fatto, non ha mai provveduto a versare la cauzione definitiva richiesta, il che ha impedito il perfezionamento del rapporto contrattuale entro i termini di legge, fissati in 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione;

CONSIDERATO CHE

e) in data 01.04.2025 la xxxxx, tramite il proprio legale xxxxx, ha inviato una comunicazione a mezzo pec ai Comuni di Roccantica, Montasola e Casperia, recante nell'intestazione la dicitura "Progetto "M.C.R. Il Medioevo che Rivive" – comunicazione di recesso dal contratto e intimazione di pagamento", comunicazione mediante la quale la Ditta, dopo aver lamentato la mancata formalizzazione del contratto e l'assenza di fondi e di informazioni utili a consentire l'esecuzione della prestazione, ha manifestato la propria volontà di ritenersi "libera da qualsiasi vincolo contrattuale (seppur non formalizzato) sorto" con l'Amministrazione e ha richiesto il "pagamento, senza dilazione, di tutto quanto realizzato e mai retribuito";

f) con lettera datata 14.06.2025 inviata a mezzo pec in pari data dal proprio legale Avv. xxxxx, il Comune di Roccantica, in proprio e quale Comune capofila dell'A.T.S., ha riscontrato la suddetta comunicazione del privato, contestandone il contenuto e l'efficacia; in particolare il Comune ha evidenziato:

- da un lato, che "...la mancata presentazione della cauzione definitiva non soltanto ha determinato l'inesistenza/nullità del vincolo contrattuale per fatto e colpa della Ditta aggiudicataria, ma comporta ulteriori conseguenze giuridiche di rilievo incidenti sul rapporto con l'Ente pubblico", importando "la decadenza dell'affidamento" e ciò in quanto l'incombente in questione costituisce "...adempimento dovuto, la cui inadempienza va collegata al mero fatto dell'affidatario senza alcuna discrezionalità da parte della stazione appaltante in ordine alle conseguenze del mancato adempimento", così come anche chiarito da Consiglio di Stato, Sez. IV, 08.01.2016 n. 34;

- dall'altro, come le attività xxxxx svolte dalla Ditta siano risultate carenti e di scarsa utilità – in quanto sostanzialmente limitate alla "mera gestione di social media dedicati al progetto", senza che il privato abbia realizzato un vero e proprio piano comunicativo efficace – oltre che incomplete, in quanto le attività previste per le fasi 3 e 4 del progetto non sono mai state svolte;

g) sulla scorta di dette argomentazioni, con la suddetta missiva il Comune ha diffidato il privato a prendere atto:

- "dell'inesistenza e/o radicale nullità (ex artt. 16 e 17 R.D. 18.11.1923, n. 2440, nonché artt. 32, comma 14 D.Lgs n. 50/2016 e 18, comma 1 D.Lgs n. 36/2023) di qualsivoglia rapporto giuridico contrattuale" e di come, nel caso di specie, "non sussistano i presupposti utili a ritenere ab origine configurata e tutt'ora in essere alcuna altra relazione giuridica foriera di obbligazioni dell'A.T.S. e dei relativi comuni nei confronti della Ditta";

- nonché, "in ogni caso, dell'infondatezza della pretesa creditoria avanzata, stante anche l'incompletezza e la non utilità delle prestazioni sinora rese dalla Ditta";

h) la xxxxx, con successiva comunicazione pec del 20.06.2025, a firma dell'Avv.xxxxx, ha controdedotto alle contestazioni del Comune, ribadendo la propria posizione e manifestando, altresì, la disponibilità a valutare una proposta "idonea a definire in via stragiudiziale la vicenda";

i) i successivi contatti informali intercorsi tra i procuratori delle parti non hanno, allo stato, prodotto alcun esito nella prospettiva di una definizione stragiudiziale della vertenza;

RILEVATO CHE

l) le contestazioni contenute nella missiva del 14.06.2025 a firma dell'Avv. Xxxxx risultano quantomai attuali e che le stesse, a mezzo del presente atto, devono ritenersi integralmente ribadite e reiterate, a cominciare da quella concernente la mancata presentazione della cauzione definitiva da parte della xxxxx;

m) l'art. 117, comma 6 del D.Lgs n. 36 del 31.03.2023 dispone che "...la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria".

n) la Ditta affidataria ha autonomamente manifestato la propria volontà di interrompere il rapporto di fatto in essere, con comunicazione di recesso dell'1.04.2025;

o) pur dovendosi negare la sussistenza dei presupposti utili a legittimare il recesso comunicato dalla Ditta affidataria, la predetta manifestazione di volontà dà ulteriore contezza delle insanabili criticità che inficiano il rapporto con il privato;

p) il servizio oggetto di affidamento risulta di fatto privo di qualsivoglia esecuzione ormai da mesi;

q) il protrarsi di tale situazione di stallo e l'assenza di un operatore economico che assicuri esecuzione al servizio di xxxxx in questione rischia seriamente di compromettere il raggiungimento degli obiettivi progettuali, rendendo non più procrastinabile la formalizzazione dell'interruzione definitiva del rapporto con la xxxxx e l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario;

r) ogni eventuale ulteriore aspetto relativo alla definizione del rapporto con il privato deve ritenersi questione suscettibile di separata trattazione e valutazione, rispetto all'assunzione del presente provvedimento;

DETERMINA

1) di fare proprie, confermare e ribadire tutte le contestazioni già sollevate nei confronti della xxxxx con lettera a firma dell'Avv. xxxxx del 14.06.2025, in relazione al servizio di xxxxx "M.C.R. - Il Medioevo Che RiVive", meglio descritto in premessa;

2) di prendere e dare atto dell'intervenuta decadenza della xxxxx dall'affidamento del servizio di xxxxx in questione, stante la mancata presentazione da parte del privato della cauzione definitiva entro il termine previsto per la stipulazione del contratto di appalto, nonché di disporre, per le medesime ragioni, la revoca dell'aggiudicazione in favore della predetta Ditta;

3) di prendere e dare atto, comunque, dell'inesistenza e/o radicale nullità di qualsivoglia rapporto giuridico contrattuale tra la medesima Ditta e l'Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) denominata "M.C.R. - Il Medioevo Che RiVive - Montasola, Casperia, Roccantica", costituita in data 9.03.2022, in relazione al servizio di xxxxx in questione;

4) in conseguenza di quanto previsto ai punti che precedono e tenuto conto anche della volontà di ritenersi "*libera da qualsiasi vincolo*" autonomamente manifestata dalla Ditta con comunicazione dell'1.04.2025, di prendere dare atto della cessazione definitiva del rapporto di fatto intercorso con la xxxxx in relazione al servizio di xxxxx;

5) di sollevare, con effetto immediato, la xxxxx dallo svolgimento di qualsiasi ulteriore attività inerente a detto servizio, in linea con quanto già comunicato con lettera del 14.06.2025;

6) di disporre che il Servizio Amministrativo proceda, con atto separato, all'adozione di ogni misura utile e necessaria ad assicurare la prosecuzione del servizio con altro operatore economico, nel rispetto della normativa di settore;

7) di riservarsi di procedere, in separata sede, alla definizione di ogni eventuale ulteriore aspetto del rapporto con la xxxxx;

8) di comunicare la presente determinazione, a mezzo posta elettronica certificata, alla xxxxx.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 10/09/2025

Il RUP
Geom Giovanni Mardocci

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Di Troilo Filma

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi 10-09-25 per 15 giorni consecutivi.

Li 10-09-2025

Registro pubblicazione n.

Il Responsabile dell'Albo